

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Art.1

L'Amministrazione Comunale di Volterra, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di introdurre elementi di programmazione da porre alla base di interventi finalizzati alla formazione sportiva, si avvale della Consulta Comunale per lo Sport, istituita ai sensi del successivo articolo 2.

Art.2

La Consulta Comunale per lo Sport è costituita con atto deliberativo del Consiglio Comunale ed è composta da:

- Assessore allo Sport;
- N.10 rappresentanti eletti dalle società sportive. Fanno parte di diritto, tra i 10 membri della Consulta, le società che gestiscono gli impianti sportivi;
- N.1 rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva (C.S.I. - ARCI/UISP – ACLI);
- N.1 rappresentante fra tutti gli Istituti Scolastici del Comune di Volterra;
- N.2 rappresentanti del Consiglio Comunale, interni o esterni, di cui uno nominato dal Gruppo di maggioranza e uno nominato dai Gruppi di minoranza.

Fa parte di diritto della Consulta dello Sport il Fiduciario Zonale del C.O.N.I.

Art.3

Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei membri della Consulta sulla base delle indicazioni che dovranno pervenire dagli enti di promozione sportiva, dal Distretto Scolastico, dall'Assemblea delle Società Sportive.

Art.4

I membri della Consulta per lo Sport decadono con la scadenza della legislatura comunale. Il Consiglio Comunale provvede al rinnovo della Consulta con le modalità di cui all'art.2 entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

Art.5

L'Assessore Comunale allo Sport svolge funzione di Presidente della Consulta e si avvale della collaborazione di un Comitato di Coordinamento, composto da n.3 rappresentanti nominati dalla Consulta per lo Sport. Ogni qualvolta sia ritenuto utile il Presidente può far partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti di amministrazioni ed enti o società interessati ai problemi del settore. Svolge la funzione di Segretario un dipendente del Settore Sport.

Art.6

La Consulta è convocata dal Presidente mediante lettera, contenente l'ordine del giorno della riunione ed inviata almeno 5 giorni prima della data di riunione.

La Consulta si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei suoi componenti in prima convocazione, con qualunque numero in seconda convocazione, almeno una volta all'anno per

definire i criteri della programmazione comunale e quando se ne verifichi la necessità su richiesta del Presidente o di 1/3 dei membri.

Art.7

In caso di tre assenze consecutive verrà escluso il rappresentante e sarà provveduto alla sua sostituzione.

Art.8

La Consulta Comunale per lo Sport ha il compito di fornire suggerimenti e proposte all'Assessorato allo Sport e all'Amministrazione pubblica in generale, in materia di:

- a) programmazione delle attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, formative e delle attività motorie e ricreative in generale;
- b) attività di promozione dello sport;
- c) attività di formazione e aggiornamento del personale dirigente e tecnico delle società sportive, conferenze e dibattiti in materia sportiva;
- d) igiene e tutela sanitaria delle attività sportive, medicina dello sport;
- e) agire in collegamento con eventuali consulte di altri Comuni, con la Provincia di Pisa e la Regione Toscana;
- f) gestione e piani di utilizzo di tutti gli impianti sportivi pubblici.